

Comune di Pantelleria

REGOLAMENTO DELL'ALBO
E DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI E Cooperative Sociali

REGOLAMENTO DELL'ALBO E DELLA
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E Cooperative Sociali

INDICE

Sezione Prima - Principi Generali

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2: INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

ART.3: RUOLO DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART.4: REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI

Sezione Seconda - Accesso all'Albo delle Associazioni e suo funzionamento

ART. 5: UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE

ART. 6: MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

ART. 7: DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE

ART. 8: COMUNICAZIONI PERIODICHE

ART. 9: CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE

ART. 10: ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE

ART. 11: ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 12: ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE MEDIATA

ART. 13: ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sezione Terza - Consulta delle Associazioni e cooperative sociali

ART. 14: LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI

ART. 15: COMPITI DELLA CONSULTA

ART. 16: ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 17: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 18: FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 19: IL PRESIDENTE

ART. 20: IL COMITATO ESECUTIVO

ART. 21: SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sezione Quarta - Norme finali

ART. 22: PUBBLICITA'

ART. 23: NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE

ART. 24: RIFERIMENTI NORMATIVI - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sezione prima - Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.100 dello Statuto Comunale, i rapporti con le associazioni e cooperative sociali operanti sul territorio del Comune di Pantelleria, mediante l'istituzione di apposito Albo delle Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali.

Per Associazioni si intendono le organizzazioni costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ovvero ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, se costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.

Per Cooperative Sociali si intendono quelle costituite ai sensi della L. 8.11.1991 n. 381,

Per Fondazioni, si intendono le organizzazioni costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile purché rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale senza fine di lucro, e la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici, secondo quanto meglio specificato all'art. 4 del presente regolamento.

All'Albo possono aderire tutte le forme associative, a prescindere dalla loro iscrizione alle sezioni regionali e provinciali degli Albi previsti a norma di legge. Non possono essere iscritti all'albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

L'Albo delle Associazioni Fondazioni e Cooperative Sociali viene conservato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove è in libera consultazione.

Art. 2

Indicazione delle attività di utilità sociale

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per attività di utilità sociale:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza;
- le attività socio-assistenziali e umanitarie;
- la tutela e promozione dei diritti civili;
- l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- le attività di utilità sociale connesse alla multiculturalità;
- lo sport dilettantistico;
- le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento ai circoli;
- la promozione del territorio comunale, della cultura, dell'arte e delle cose di interesse storico e artistico;
- attività di protezione civile; la tutela e la valorizzazione della natura e

dell'ambiente;

- lo sviluppo economico e sociale.

Art. 3

Ruolo dell'associazionismo

Ferma restando l'autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il Comune riconosce loro, nell'ambito dei loro rapporti con l'Ente:

- un ruolo di consultazione;
- un ruolo di partecipazione;
- un ruolo di azione amministrativa mediata per conto del Comune.

Art. 4

Requisiti delle associazioni e cooperative sociali

Le associazioni, fondazioni e cooperative che intendono essere iscritte all'Albo comunale, devono avere sede nel Comune di Pantelleria o comunque svolgere attività di interesse per l'Amministrazione e/o la collettività e rendere conforme la loro attività oltre che alle finalità tematiche di cui all'art.2 del presente regolamento, al rispetto dei principi di libero accesso alla medesima da parte di chi ne voglia far parte accettandone lo statuto sociale, nonché di democraticità nel funzionamento, basato sul principio del formarsi del libero convincimento individuale e sulla formazione della volontà collettiva su basi del consenso maggioritario.

Sezione seconda - Accesso all'Albo e suo funzionamento

Art. 5

Ufficio competente alla gestione

La gestione dell'albo è demandata ai Servizi Sociali del Comune di Pantelleria.

Art. 6

Modalità di iscrizione all'Albo comunale

Possono iscriversi all'Albo comunale dietro richiesta del loro rappresentante legale e compilando apposito modulo di richiesta (allegato 1):

- a) le associazioni, fondazioni e le cooperative sociali aventi per oggetto attività ricomprese al precedente articolo 2, aventi sede nel Comune e che svolgono o intendono svolgere attività di interesse per l'Amministrazione e/o la collettività senza fini di lucro;
- b) le sezioni locali appartenenti a associazioni regionali, nazionali o internazionali che operano sul territorio di Pantelleria;

Per le citate associazioni e cooperative è richiesta la seguente documentazione

da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrato;
- una dichiarazione contenente la consistenza numerica dell'Associazione e il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
- una relazione sulle attività eventualmente già svolte o che si intendono svolgere e la richiesta di iscrizione;
- quanto si ritenga utile per far conoscere l'attività dell'Associazione;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

Determinazione di iscrizione

Il Funzionario responsabile del competente servizio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione verifica la sussistenza dei requisiti, determina e accoglie l'istanza di iscrizione, ovvero comunica le ragioni ostative.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Avverso il rigetto è ammesso ricorso gerarchico all'Assessore Regionale alla Famiglia.

Art. 8

Comunicazioni periodiche

Annualmente, entro il 30 Giugno di ogni anno, le associazioni iscritte all'Albo, procedono a cura del proprio legale rappresentante, a comunicare all'ufficio deputato alla gestione dell'Albo, la sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, ovvero il

venir meno dei requisiti essenziali e comunque le variazioni all'entità del corpo sociale o delle cariche sociali intervenute e le variazioni apportate allo statuto mediante compilazione di apposito modulo.

Il mancato rispetto del predetto termine comporterà da parte dell'ufficio la redazione di una diffida e provvedervi con l'avvertimento della eventuale cancellazione. Nel caso di persistente inadempimento nei confronti di coloro che risulteranno non avervi provveduto.

Le stesse associazioni si impegnano contestualmente a presentare nella stessa occasione il rendiconto economico relativo all'anno solare precedente.

Qualora le Associazioni svolgano attività finanziate (in tutto o in parte

dall'Amministrazione Comunale) sono tenute a presentare entro il medesimo termine una relazione sulle attività svolte.

Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a presentare entro il mese di Ottobre di ogni anno le proposte per iniziative o manifestazioni di interesse pubblico che intendano organizzare durante l'anno successivo allo scopo di redigere, d'intesa con l'amministrazione comunale che svolgerà un ruolo di promozione e coordinamento, un calendario annuale.

Art. 9

Cancellazione dall'Albo comunale

La cancellazione dall'albo comunale è disposta dal funzionario competente nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti.

L'inattività protratta per almeno 5 anni consecutivi comporta la cancellazione.

La cancellazione deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Il Responsabile del Servizio Associazionismo valuta la documentazione e procede nei seguenti modi:

- cancellazione dall'albo se l'Associazione non risponde o se la documentazione risulta insufficiente o comunque dimostra l'inattività sociale;
- sospende e revoca il procedimento di cancellazione se l'associazione evidenzia adeguata attività sociale svolta o espone giustificati motivi che ne hanno impedito l'attività.

In caso di ulteriore contenzioso o se comunque l'Associazione contesta la cancellazione dall'Albo, la Giunta Comunale valuta definitivamente il caso e delibera a suo insindacabile giudizio.

Avverso il rigetto è ammesso ricorso gerarchico all'Assessore Regionale alla Famiglia.

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI e COOPERATIVE SOCIALI

Art. 10

Attività di consultazione

In caso di costituzione della Consulta delle Associazioni si applica quanto disposto al successivo art. 21.

Art. 11

Attività di partecipazione

Ogni Associazione iscritta all'Albo può rivolgere per iscritto istanze,

petizioni e proposte al Sindaco, agli Assessori, alle Commissioni consiliari che sono tenute a rispondere nel termine di 45 giorni con nota scritta.

Ogni associazione iscritta all'Albo ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, purché abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni.

Un numero di associazioni pari ad un quinto di quelle iscritte all'Albo può chiedere al Sindaco la convocazione di una apposita assemblea dei rappresentanti delle associazioni indicando gli argomenti da trattare.

In caso di costituzione della Consulta delle Associazioni si applica quanto disposto ai successivi art. 14 e seguenti.

Art. 12

Attività di amministrazione mediata

Il Comune di Pantelleria riconosce alle singole associazioni iscritte all'albo un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, sia proprie sia a esso delegate ovvero attribuite.

Annualmente in concomitanza della preparazione del bilancio di previsione entro il 30/03 il Comune individua iniziative che l'amministrazione intende affidare all'associazionismo, determinandone le somme stanziare, l'entità del concorso finanziario e in genere tutte le notizie idonee a promuovere la presentazione di progetti di iniziative in forma singola ovvero in forma associata fra i vari sodalizi.

Il Comune di Pantelleria potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'Associazione verso terzi, qualora siano ritenute di rilevante interesse pubblico.

Il Comune di pantelleria potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni con le quali regolamentare l'organizzazione o la gestione di servizi comunali (in tutto o in parte).

Il Comune di Pantelleria potrà altresì stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni con le quali regolamentare la compartecipazione (in termini finanziari o di fornitura di beni e servizi) delle medesime alle spese di investimento comunali.

Nel caso di convenzioni tra Associazioni e Comune, queste devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni.

Art. 13

Accordi con l'Amministrazione Comunale

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di stipulare eventuali convenzioni e/o accordi per finanziare progetti di particolare interesse per l'Ente stesso o per il territorio di riferimento.

Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a discutere eventuali modifiche e/o integrazioni ai propri programmi (attività, specifiche manifestazioni...) su iniziativa dell'Amministrazione comunale nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, allo scopo di rendere il contenuto delle stesse più confacente agli obiettivi del Comune di Pantelleria nei settori di cui al precedente articolo.

Sezione terza - Consulta delle Associazioni

Art. 14

Con proprio atto la Giunta Comunale, in conformità ai seguenti articoli, può costituire la Consulta delle Associazioni di cui fanno parte tutte le associazioni iscritte all'albo ed aventi sede nel Comune di Pantelleria.

La Consulta contribuisce alla vita amministrativa ai sensi degli art. 11 e 12 del presente regolamento ed il Comune di Pantelleria gli riconosce un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni dell'Ente, sia proprie sia ad esso delegate ovvero attribuite.

La Consulta, ove costituita, è interlocutore privilegiato dell'Ente e svolge il ruolo di cui ai citati articoli 10 e 11.

Art. 15

Compiti della Consulta

La Consulta delle Associazioni ha come compiti:

- l'attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all'Albo comunale per le attività che queste attuano per delega o per progetti finanziati dall'amministrazione;
- la definizione di programmi comuni fra le associazioni iscritte all'albo comunale da sottoporsi al Comune ovvero a altri enti locali o istituzioni;
- l'esercizio di attività comuni alle associazioni nei confronti di tutta la popolazione;
- la possibilità di assumere, per le associazioni che aderiscono e per la disciplina e lo svolgimento di determinate attività, una organizzazione comune;
- l'esercizio di attività comuni a tutte le associazioni per il funzionamento delle stesse;

- la possibilità di essere consultata dal Comune, per esprimere un parere non vincolante sulle scelte del Comune stesso che incidono sull'attività delle associazioni.

Art. 16

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo

Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Comitato Esecutivo) restano in carica 4 anni.

Art. 17

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea della Consulta è l'organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso.

E' composta dal legale rappresentante o da un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni iscritte all'albo del Comune ed è presieduta dal Presidente.

Gli amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali e i dipendenti di detti enti e organismi non possono far parte della Consulta.

L'Assemblea della Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto da un numero dispari minimo di 5 membri ed uno massimo di 11 membri.

Art. 18

Funzionamento dell'Assemblea

La seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco. Nella seduta di insediamento l'Assemblea procede, tra i suoi componenti, all'elezione dei membri del Comitato Esecutivo.

La Consulta è un organismo di partecipazione con funzioni propositive e consultive del Consiglio Comunale degli assessori e delle Commissioni Consiliari. L'Assemblea è l'organismo decisionale della Consulta, per la sua validità si richiede la presenza di due terzi dei rappresentanti delle associazioni in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum per la validità della seduta. Tutte le decisioni della Consulta vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. Ogni associazione eleggerà un suo rappresentante ed un sostituto. E' consentita la delega a rappresentanza dell'Associazione equivalente ad un'espressione di voto per non più di due volte l'anno solare. La delega non è consentita in occasione del voto per l'elezione del presidente della consulta. Nel caso in cui il rappresentante di una associazione non si presenti per tre assemblee consecutive, l'associazione risulterà esclusa.

La consulta si riunisce in via ordinaria, con convocazione del presidente, ogni tre mesi ed in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, previa richiesta delle associazioni (un terzo delle associazioni).

Il Presidente riunisce l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti o su richiesta dei due quinti del Comitato esecutivo, inserendo all'ordine del giorno la questione per la quale è stata richiesta la convocazione.

Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale a cura di un membro dell'Assemblea stessa che assume il ruolo di Segretario.

L'Assemblea può adottare atti di autoregolamentazione dei propri lavori o di organizzazione della Consulta, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

L'Assemblea può a sua volta prevedere un'articolazione della Consulta in apposite sezioni tematiche.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri; alla votazione del presidente dei membri della consulta deve partecipare in prima convocazione la metà più uno dei rappresentanti, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum per la validità della seduta. Per la votazione del presidente viene data un'unica preferenza. Per essere eletto il candidato alla presidenza deve ottenere la metà dei voti più uno dei votanti. Il primo non eletto alla carica di presidente assumerà la vice presidenza. Il presidente dura in carica per un massimo di due mandati; in caso di dimissioni anzitempo, si procede a nuove elezioni.

Il Presidente rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Presidente. La perdita della qualifica di membro dell'Assemblea provoca l'immediata decadenza dalla carica di Presidente o membro del Comitato Esecutivo.

Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le riunioni, in collaborazione col Comitato Esecutivo, cura la programmazione e la formazione degli ordini del giorno, stabilisce i collegamenti tra la Consulta e l'Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento dell'organo, svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dal regolamento interno, se adottato.

Il Presidente stabilisce e cura i collegamenti con le Consulte Provinciali o con altri eventuali organizzazioni di raccordo di associazioni di carattere sovracomunale o provinciale e regionale.

Concorda altresì con il Funzionario Competente, su mandato dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, la destinazione delle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale all'attività della Consulta.

Art. 20

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea nella sua seduta d'insediamento, e dura in carica per anni 2.

I membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Comitato Esecutivo supporta il Presidente nell'espletamento della sua attività.

Spetta al Comitato Esecutivo il compito di istruire, predisporre ed approfondire tutti gli affari di competenza dell'Assemblea.

Nel caso di organizzazione della Consulta in Sezioni tematiche il Comitato Esecutivo cura il coordinamento dell'attività tra le Sezioni stesse.

Art. 21

Supporto dell'Amministrazione Comunale

Comune di Pantelleria

La Consulta delle Associazioni ha sede presso il Palazzo Comunale di Pantelleria e l'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali, attrezzature d'ufficio.

Le eventuali risorse finanziarie destinate dalla Giunta Comunale alla Consulta delle Associazioni saranno riportate in un apposito capitolo ed intervento di bilancio. Sono di competenza del Funzionario Responsabile che le utilizza in accordo con i rappresentati della Consulta stessa.

Sezione quinta - Norme finali

Art. 22

Pubblicità

La Giunta comunale ed il funzionario competente dispongono le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

E' data altresì facoltà alle Associazioni di fare richiesta a questa Amministrazione Comunale di essere inseriti nel sito: www.comunepantelleria.it mediante la compilazione di apposito modulo.

Art. 23

Norme Transitorie - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

In fase di predisposizione dell'Albo sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare adeguatamente la formazione dello stesso, in modo da raccogliere l'adesione delle associazioni operanti sul territorio.

Ai sensi dell'Art. 21 del presente regolamento la Giunta emanerà gli eventuali

atti necessari per la costituzione della Consulta dopo 3 mese dall'entrata in vigore del presente atto.

Art. 24

Riferimenti normativi - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Per quanto riguarda l'affidamento di impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche si applica quanto previsto nello specifico regolamento vigente.